



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 843003 - pec: comunecp.aretecnica@pec.it e-mail: comunecp.aretecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

Oggetto: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA l'istanza presentata in data 24/01/2024 prot.n°894 dal Dott. Agr. David Bono, nato

a Noto (SG) il 26/09/1981 e residente in Noto, con studio in via Giuseppe Bonomi n° 5;

VISTO il D.A. n°652 /DRU del 17/11/97 pervenuto a questo Comune in data 26/11/97;

VISTO l'art.18 della legge n°47 del 28.02.1985;

VISTO l'art.2 della L.R. n°23/98;

VISTI i DD.AA. del 21/02/2005, del 05/05/2006 e del 03/04/2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in

attuazione delle Direttive CEE n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE;

VISTA la L.R. n°13/07, nonché il D.A. (direttive) del 30/03/2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il Decreto n.5040 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del 20 Ottobre 2017 di approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14-17 ricadenti nella Provincia di Siracusa, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n.12 del 16/03/2018 (n.15)

CERTIFICA

che, i terreni posti in tenere di Portopalo di Capo Passero in Catasto al **Foglio di mappa n. 42** particelle **34-730-729-126** nel P.R.G. vigente ricadono per intero in **Zona "E"** con i vincoli e le limitazioni appresso specificate;

che, i terreni posti in tenere di Portopalo di Capo Passero in Catasto al **Foglio di mappa n. 36** particelle **584-590** nel P.R.G. vigente ricadono per intero in **Zona "E"**; La **particella 576** ricade in parte **Zona "E"** e in parte in zona per la **viabilità stradale** e fascia di rispetto della **viabilità stradale** con i vincoli e le limitazioni appresso specificate.

ZONA AGRICOLA "E". Generalità e classificazione delle zone E

1 - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale;

2 - In queste zone sono consentite abitazioni, servizi e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti o manufatti Edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere regionale di risorse naturali, purché il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità così come previsti dall'art. 22 della Legge Regionale 27/12/1978 n°71 modificata ed integrata dall'art.6 della L.R. 31 maggio 94 n°17.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa.

La richiesta di nuove costruzioni di attrezzatura dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni loro e dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'azienda ed ai suoi programmi produttivi.

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento. Per gli allevamenti suinicoli il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

3 - Destinazione d'uso ammesse:

- a) residenze;
- b) edifici a supporto dell'agricoltura o similari nei limiti consentiti dall'art. 22 della L.R. n° 71/78 e succ.ve modifiche.
- 4 - Si applicano per queste zone i seguenti indici e parametri:
 - a) indice di utilizzazione fondiaria mq/mq;
 - nelle abitazioni 0,01;
 - nelle attrezzature 0,05;
 - b) indice di fabbricabilità fondiaria:
 - per abitazioni mc./mq.0,03;

- c) altezza massima metri 7,50, salvo per volumi tecnici, silos ed affini;
d) distanza minima dai confini: in aderenza, con assenso del confinante; in caso di pareti finestrate non inferiore a mt. 5,00;

ZONA PER LA VIABILITA'

Classificazione

Sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico.

In queste zone l'intervento spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione.

Sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma.

Esse indicano, ove possibile, l'intera zona nella quale sarà ricavata la viabilità e nei rimanenti casi solamente la sede viaria.

Il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore esclusivamente indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò comporti variante al P.R.G.

Nelle zone per la viabilità, oltre alle opere stradali ed i relativi servizi funzionali, potranno realizzarsi impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecniche, aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburanti.

Nell'ambito delle zone per la viabilità le sedi stradali ed i relativi nodi sono così suddivisi:

a) **VIABILITA' ATTREZZATA TERRITORIALE**, con funzione nazionale e regionale, all'interno del sistema ed accessibile solo attraverso i nodi attrezzati indicati nelle tavole del P.R.G. La distanza da osservarsi nell'edificazione, misurata a partire dal ciglio stradale, è quella prevista dal DM 1/4/1968;

b) **VIABILITA' COMPENSORIALE**, con funzione strategica per la città. Fuori dal sistema urbano, le distanze da osservarsi nell'edificazione, misurate a partire dal ciglio della strada, saranno quelle previste dal D.M. 1/4/1968;

c) **VIABILITA' DI INTERESSE INTERCOMUNALE**, con funzione di raccordo principale tra la viabilità regionale e quella urbana principale.

d) **VIABILITA' URBANA PRINCIPALE**, con funzione di raccordo fra il tessuto urbano ed extraurbano. La nuova viabilità urbana principale dovrà curare principalmente la fluidità del traffico meccanico.

e) **VIABILITA' URBANA SECONDARIA**, con funzione capillare nel tessuto urbano.

Nell'ambito delle zone per la viabilità l'area interessata è così determinata:

VIABILITA' DI INTERESSE INTERCOMUNALE, con funzione di raccordo principale tra la viabilità regionale e quella urbana principale.

FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Le fasce di rispetto stradale previste dal D.M. 1444/68 e le fasce di rispetto degli impianti ferroviari sono assoggettate al vincolo di inedificabilità.

L'edificazione può avvenire nel rispetto dei DD.MM. n°1404 del 1/4/1968 e n°1444 del 02/04/1968 e del Nuovo Codice della Strada.

SI PRECISA INOLTRE CHE:

- I terreni al foglio di mappa 42 p.lle 34-730-729-126 nel Piano Paesaggistico, approvato con D.A. n.5040 del 20/10/2017, pubblicato nella GURS del 16/03/2018, le stesse particelle rientrano per intero, tra le "Aree con livello di tutela 2 - art. 20 delle N.d.A." - Paesaggio Locale 19e "Paesaggio seminaturale e agricolo" - art. 39 delle N.d.A.

Ai sensi dell'art.143, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici del suddetto Piano Paesaggistico.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ai sensi dell'Art. 15, comma 1 della Legge del 15/11/2011 n. 183

Il presente certificato, corredato dagli estratti di mappa catastale, allegati unici, conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

21 MAR 2024

PORTOPALO DI CAPO PASSERO II, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. La Sita Leonardo)



COMUNE DI PORTOPALLO DI CAPO PASSERO
PROVINCIA DI SIRACUSA
CANTIERO PORTOPALLO

ALLEGATO UNICO alla RICHIESTA

prot. n. 894 del 24/01/2024

21 MAR 2024

Portopalo di Capo Passero, li



E-38700

I Particella: 730

